

Progetto di fusione per incorporazione di  
**BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.**  
o, in forma abbreviata, **B.C.F. S.p.A.**  
in **FARBANCA S.p.A.**

ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile

**Progetto di fusione per incorporazione di  
BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A. o, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A.  
in FARBANCA S.p.A.  
ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile**

**Premessa**

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, i Consigli di Amministrazione di "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A." o, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A. (di seguito anche "BCF" o "Società Incorporanda" o la "Incorporanda") e "FARBANCA S.p.A." (di seguito anche "Farbanca" o la "Società Incorporante" o la "Incorporante") in data 27 aprile 2012 hanno redatto il seguente progetto di fusione (di seguito anche il "Progetto di Fusione" o il "Progetto"), concernente la fusione per incorporazione di BCF nella società FARBANCA (di seguito anche la "Fusione").

Preliminarmente si informa che Banca d'Italia, rilevate gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, nonché gravi perdite patrimoniali, aveva disposto in data 27 gennaio 2010 la Gestione Provvisoria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., con conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e controllo.

Persistendo le gravi irregolarità e le gravi perdite, con decreto del 26 marzo 2010 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di BCF e aveva sottoposto la stessa alla **procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del TUB**. La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2010, aveva conseguentemente nominato il sig. Avv. Vincenzo Dispinzeri Commissario straordinario e i signori Avv. Pietro Cavasola, Dott. Giuseppe Perini e Dott. Giuseppe Scattone, componenti il Comitato di sorveglianza della Banca.

A seguito dell'acquisizione del controllo di maggioranza assoluta di BCF da parte della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., mediante la sottoscrizione in opzione e prelazione sull'importo di un aumento di capitale del valore complessivo di Euro 12 milioni, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 9 aprile 2011 al fine di ripristinare i mezzi patrimoniali necessari per la continuazione dell'attività bancaria, e in relazione, pertanto, all'intervenuto

completamento degli adempimenti necessari per la definizione del nuovo assetto proprietario

della BCF, la procedura di amministrazione straordinaria si è conclusa con la ricostituzione degli Organi Sociali nominati dall'Assemblea Ordinaria del 31 ottobre 2011 e la conseguente restituzione di BCF alla gestione ordinaria dalla data del 2 novembre 2011.

Sia Farbanca che BCF fanno parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la Fusione in parola sono quelli di:

- **razionalizzazione dei costi** attraverso l'eliminazione degli oneri correlati alla duplicazione degli organi sociali e di funzionamento delle due realtà bancarie;
- **perseguimento dell'obiettivo strategico di creazione di un unico soggetto di riferimento nell'ambito "Farma" all'interno del Gruppo** attraverso la creazione di una banca leader a livello nazionale nella specifica nicchia di mercato;
- **rafforzamento ed ampliamento della compagine sociale di Farbanca** attraverso l'ingresso di circa n. 180 nuovi soci, di cui più di n. 120 riconducibili al settore Farmacie;
- **possibilità di offrire agli attuali clienti di BCF** - appartenenti al target "farmacisti" - **la gamma prodotti e servizi Farbanca** e, ove richiesto, l'operatività telematica rispetto a quella "tradizionale" degli sportelli, con eventuale successivo trasferimento degli sportelli stessi, acquisiti da Farbanca ad esito della Fusione, alla Capogruppo per migliore allocamento delle risorse.

L'operazione di Fusione sarà realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 2501-ter, del codice civile ed in conformità con le modalità previste nel presente Progetto di Fusione.

Si applicano inoltre le disposizioni concernenti la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies del codice civile).

## **1) TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **Società Incorporante**

"**FARBANCA S.p.A.**". Tipo: società per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale in Bologna, Viale Irnerio n. 43/b, capitale sociale Euro 28.242.100,00 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e partita I.V.A.: 01795501202, società appartenente al Gruppo "Bancario Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 03110.4.

### **Società Incorporanda**

"**BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.**" o, in forma abbreviata, "**B.C.F. S.p.A.**". Tipo: società per azioni, con sede legale in Jesi (AN), Via Bellagamba n.5, capitale sociale Euro 16.110.122,93 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Iscritta al n. 5660 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona e partita I.V.A.: 02245380429, società appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 3350.6.

## **2) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Sono previste modificazioni allo Statuto della Società Incorporante conseguenti all'operazione di Fusione. Si renderà, infatti, necessario modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale di Farbanca con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale sociale di massimi nominali Euro 35.308.150,00 per il soddisfacimento del rapporto di concambio al servizio della Fusione, come *infra* indicato al successivo paragrafo 4).

Si segnala, peraltro, che detta entità del nuovo capitale sociale di Farbanca è stata determinata

sull'assunto che nessuno dei soci dell'Incorporanda, diversi da Banca Popolare di Vicenza, eserciti il diritto di recesso agli stessi spettante ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. n. 5/2003 di cui *infra* al successivo paragrafo 3), e quindi detto valore potrà essere compiutamente definito solo una volta decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, pari a 90 giorni dall'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che approva la Fusione.

#### Effetto della Fusione sul capitale di Farbanca

Fermo quanto sopra, al fine ed in esecuzione della Fusione, Farbanca aumenterà il proprio capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.066.050,00 mediante emissione di massime n. 706.605 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 10,00 cadauna, da attribuire agli azionisti di BCF con le modalità descritte nel successivo paragrafo 5).

Si rileva, inoltre, che, svolgendo entrambe le società partecipanti alla Fusione la medesima attività bancaria (raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito nelle sue varie forme), l'attività dell'Incorporanda è già compresa nell'oggetto sociale dell'Incorporante.

Lo statuto della Società Incorporante destinato ad operare a seguito del perfezionamento della Fusione, sarà, quindi, quello in allegato sotto la lettera A), da considerarsi parte integrante del Progetto di Fusione.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, anche allo statuto allegato sotto la lettera A), che possono essere richieste dall'Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

### **3) DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA**

Per effetto della Fusione spetterà il diritto di recesso agli azionisti dell'Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione, in quanto assenti o dissenzienti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 5/2003, ultimo comma, agli azionisti dell'Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione (in quanto assenti o dissenzienti), compete il diritto di recesso in quanto per effetto della Fusione e, quindi con la cessazione della Società Incorporanda, si determinerà

implicitamente la soppressione della clausola compromissoria dello Statuto di BCF per effetto dell'adozione dello Statuto Sociale dell'Incorporante che non prevede, né potrebbe prevedere, in quanto società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, alcuna clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di BCF, ai fini del recesso, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione di BCF, sentito il parere del Collegio Sindacale e di PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Milano, via Monte Rosa n.91, società di revisione quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne sarà fatta menzione nella relazione che gli amministratori della Società Incorporanda redigeranno ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, depositata ex art. 2501-*septies* del codice civile presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione, alla quale espressamente si rinvia, e sarà tempestivamente (e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la delibera di Fusione) comunicato ai soci di BCF a mezzo apposito avviso che verrà pubblicato sul sito Internet di BCF stessa, al fine di consentire ai medesimi di valutare l'opportunità o meno di esercitare il diritto di recesso.

Il valore di liquidazione come sopra determinato dovrà essere eventualmente diminuito dell'importo effettivamente corrisposto in ragione di ciascuna azione a titolo di distribuzione di utili o riserve, anche se relative a precedenti esercizi, nell'ipotesi in cui le azioni dei Soci recedenti siano liquidate in data posteriore a quella di pagamento dell'eventuale dividendo.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile e secondo le modalità ivi previste, gli azionisti di BCF legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'Assemblea di BCF che abbia approvato il Progetto di Fusione.

L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione. Per ulteriori informazioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia alle relazioni degli Organi Amministrativi delle società, illustrative del presente Progetto di Fusione, nonché alle applicabili disposizioni del Codice Civile.

#### **4) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED ASSENZA DI CONGUAGLIO IN DENARO**

Si precisa la situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, rispettivamente commi 2 et 1, del codice civile, è sostituita, sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda, dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, con la precisazione che per BCF la situazione patrimoniale di riferimento è costituita dal “*Bilancio al 31 dicembre 2011*”, relativo al periodo 1.11.2011 – 31.12.2011 nonché, per la prima parte dell'esercizio 2011, dal “*Bilancio al 31 ottobre 2011 di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria*” relativo al periodo 1.1.2010 – 31.10.2011 predisposto, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del TUB, dal Commissario Straordinario che gestiva la società prima del passaggio di consegne, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e approvato da Banca d'Italia in data 23 marzo 2012.

In considerazione del fatto che la Società Incorporante non possiede azioni della Società Incorporanda, i Consigli di Amministrazione delle società interessate dalla Fusione sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporanda in azioni della Società Incorporante, come risulta dalle rispettive relazioni degli amministratori redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile.

Il Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla Fusione in misura pari a numero 15 azioni ordinarie di nominali Euro 10,00 della Società Incorporante per ogni azione ordinaria di nominali Euro 341,99 della Società Incorporanda posseduta.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Si dà atto che l'Incorporanda non possiede azioni proprie e che l'Incorporante non possiede azioni dell'Incorporanda.

#### **5) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CONCAMBIO AI SOCI DELL'INCORPORANDA**

La Fusione avrà attuazione mediante:

- (i) annullamento con concambio di tutte le azioni di BCF;
- (ii) assegnazione a favore degli azionisti di BCF, che non si siano avvalsi del diritto di recesso di cui al precedente paragrafo 3), mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della Fusione per massimi nominali Euro 7.066.050,00 che sarà deliberato dall'Incorporante, unitamente alla Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio indicato al precedente paragrafo 4), di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 706.605 azioni di nominali Euro 10,00, azioni da attribuire agli azionisti di BCF secondo il Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alle rispettive partecipazioni, previo annullamento delle azioni BCF concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di BCF siano attribuite n. 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF posseduta. Conseguentemente all'esito della Fusione il capitale sociale di Farbanca sarà costituito da massime n. 3.530.815 azioni da nominali Euro 10,00, pari a massimi Euro 35.308.150,00. Come già chiarito, detti importi, tuttavia, potranno variare in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di BCF di cui al precedente paragrafo 3).

Le azioni ordinarie di Farbanca di nuova emissione destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., alla Data di Efficacia (come di seguito definita) della Fusione.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione, presso gli sportelli di Farbanca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, a mezzo apposito avviso che verrà pubblicato sul sito Internet di Farbanca e BCF.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.



#### **6) DATA DALLA QUALE LE AZIONI ORDINARIE DI FARBANCA ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le azioni di nuova emissione di Farbanca assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza retroattiva dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile e del successivo paragrafo 7 del presente Progetto, e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2012, senza pagamento di interessi di conguaglio. In particolare, le azioni ordinarie assegnate in concambio attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione.

#### **7) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE**

La Fusione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 57 TUB, da Banca d'Italia con provvedimento n.0170269/12 in data 24 febbraio 2012; nell'ambito del medesimo provvedimento, Banca d'Italia ha, altresì, rilasciato il provvedimento di accertamento, ex art. 56 TUB, per la modifica dell'articolo 4 dello Statuto connessa all'aumento di capitale di Farbanca a servizio della Fusione.

Gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, sarà stabilita nell'atto di Fusione e potrà essere, o quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, o anche una data successiva a quest'ultima come ammesso dalla legge in caso di fusione per incorporazione, se così espressamente previsto nell'atto di Fusione predetto e come ivi indicato.

#### **8) DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EFFETTI FISCALI**

Per gli effetti di cui agli articoli 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio

sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

**9) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E  
AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O QUOTE**

Si precisa che non esistono nelle società partecipanti alla Fusione particolari categorie di soci né esistono possessori di titoli diversi dalle azioni o quote, non comportando quindi la Fusione i trattamenti particolari di cui al n.7 dell'art. 2501-*ter*, comma 1, del codice civile.

**10) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI  
SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA'  
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

**11) INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 2501 BIS DEL CODICE CIVILE**

Alla presente Fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile – Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – poiché non ne ricorrono i presupposti.

\* \* \* \*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*ter*, terzo comma, del codice civile, il presente Progetto sarà depositato presso i Registri delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*septies* del codice civile, il presente Progetto sarà depositato in copia, unitamente alle Relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione, alla Relazione dell'esperto comune, ai bilanci degli ultimi tre esercizi) delle società interessate dalla Fusione nonché alle situazioni

patrimoniali di Fusione sostituite, sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda, dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, con la precisazione che per BCF la situazione patrimoniale di riferimento è costituita dal “*Bilancio al 31 dicembre 2011*”, relativo al periodo 1.11.2011 – 31.12.2011 nonché, per la prima parte dell’esercizio 2011, dal “*Bilancio al 31 ottobre 2011 di chiusura dell’Amministrazione Straordinaria*” relativo al periodo 1.1.2010 – 31.10.2011 predisposto, *ai sensi dell’art. 75, comma 2, del T.U.B.*, dal Commissario Straordinario che gestiva la società prima del passaggio di consegne, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e approvato da Banca d’Italia in data 23 marzo 2012, e a tutti i documenti di cui al medesimo articolo 2501-*septies* del codice civile, presso la sede della Società Incorporante e presso quella della Società Incorporanda.

Allegati:

A) Statuto sociale di Farbanca in esito alla Fusione.

Bologna, li' 27 aprile 2012

Jesi, li' 27 aprile 2012

Per <b>FARBANCA S.p.A.</b>	Per <b>BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.</b> <b>o, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A.</b>
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione f.to Cesare Enrico Marrè	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione f.to Carlo Buzio